

**CONVENZIONE QUADRO**  
**PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO**  
**DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN**  
**MEDICINA E CHIRURGIA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO**  
**DEL MIUR 9 MAGGIO 2018 n. 58**

tra

**ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA** di seguito “Università” con sede in Bologna, via Zamboni n. 33, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Giovanni Molari

e

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA**, di seguito “Ordine”, con sede a Forlì, Viale Italia n. 153, in persona del Presidente pro-tempore Dott. Michele Gaudio.

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell’art. 102 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 20 del 2020 il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 maggio 2018 n. 58.
- l’art. 3 del decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58 prevede che:
  - il tirocinio è espletato durante il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in particolare non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso;

- il tirocinio è volto ad accertare le capacità dello studente relative al “saper fare e al saper essere medico” che consiste nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica;
  - il tirocinio si articola nei seguenti periodi anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica, un mese in Area Medica, un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale;
  - il mese nell’ambito della Medicina Generale deve svolgersi presso l’ambulatorio di un medico di medicina generale avente i requisiti previsti dall’art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l’università e l’Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio;
  - il medico di Medicina Generale, di seguito “MMG”, compila il libretto “Valutazione del tirocinio dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico chirurgo” relativamente alla parte “Libretto di valutazione del tirocinante Tirocinio pratico-valutativo - MEDICO DI MEDICINA GENERALE” predisposto indicando la frequenza del tirocinante e le attività svolte, formulando la valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo il giudizio di idoneità;
- i requisiti dettati dall’art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni per il MMG sono il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un’anzianità di almeno cinque anni di attività

convenzionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato;

- è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della Professione a garanzia della salute dei cittadini, creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenze cliniche, etiche e deontologiche nell'esercizio quotidiano dell'attività medica;

- presso l'Università di Bologna è attivo il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia con sede didattica a Forlì;

- le Parti intendono stipulare una convenzione di durata quinquennale per l'attivazione del tirocinio pratico - valutativo del citato Corso di studio ai sensi del decreto MIUR 9 maggio 2018 n. 58.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto**

L'Università e l'Ordine con la presente convenzione si propongono di organizzare congiuntamente il tirocinio pratico - valutativo presso gli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG), in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale 9 maggio 2018 n. 58. L'Università potrà stipulare analoghe convenzioni con altri Ordini Provinciali competenti per territorio.

### **Art. 3 – Frequenza presso i Medici di Medicina Generale (MMG)**

L'attività di cui all'art. 2 consiste in un periodo di frequenza presso lo studio del Medico di Medicina Generale, della durata di un mese. Il MMG rilascia

formale attestazione della frequenza e delle attività svolte, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità; tale attestazione avviene anche attraverso appositi sistemi informatici predisposti a tale scopo dall'Università.

#### **Art. 4 - Commissione**

È istituita una Commissione di 5 componenti composta dal Coordinatore del Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – sede didattica di Forlì con funzioni di Presidente e da un docente del citato Corso di studi, in rappresentanza dell'Università, dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato, da un consigliere dell'Ordine dei Medici e da un Medico di Medicina Generale designato dall'Ordine dei Medici.

Al Presidente compete la convocazione della Commissione e la predisposizione del relativo ordine del giorno, i cui argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di un componente.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- effettua il monitoraggio periodico dell'attività di tirocinio svolta presso i MMG per valutare la disponibilità e la performance complessiva dei medici e dei tirocinanti, in base ai dati raccolti;
- acquisisce i nominativi dei MMG comunicati periodicamente dall'Ordine, che si renderanno disponibili per espletare i tirocini, valutandone le caratteristiche salienti;

#### **Art. 5 – Elenco dei Medici di Medicina Generale**

Ai fini dell'individuazione delle sedi di tirocinio (ambulatori di Medicina Generale), l'Ordine predisporrà un elenco di medici di medicina generale in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e ss.mm., ovvero il convenzionamento con il servizio sanitario

nazionale da almeno cinque anni, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato.

La stesura dell'elenco a cura dell'Ordine avverrà a seguito di apposita comunicazione rivolta a tutti i MMG iscritti all'Ordine stesso contenente l'invito a manifestare l'eventuale interesse da parte di ciascun MMG.

In particolare i MMG interessati dovranno presentare apposita domanda indicando, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 27 del D.LGS 368/1999, l'assenza di procedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti la domanda di iscrizione all'elenco.

Nella domanda i candidati dovranno altresì attestare:

- eventuali precedenti esperienze nel campo del tutoraggio e della formazione permanente;
- la disponibilità di un sistema informatico aggiornato (uso routinario della cartella informatizzata e collegamento a internet);
- la dotazione di uno studio con adeguati spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o infermieristico;
- la disponibilità di almeno 3 mesi per anno solare nell'attività tutoriale-valutativa.
- la disponibilità all'uso degli strumenti informatici predisposti dall'Università per la gestione dei tirocini pratico-valutativi.
- l'impegno a fornire al candidato, riscontri sul suo operato al fine di colmare "in itinere" eventuali carenze riscontrate.

I MMG tutori-valutatori saranno formati sulla compilazione del libretto "Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione

di Medico chirurgo” in tutte le sue parti, tramite corsi di formazioni organizzati congiuntamente tra Università ed Ordine.

L’Ordine trasmetterà all’Università l’elenco aggiornato di MMG per essere nominati tutor-valutatori. Successivamente comunicherà tempestivamente le variazioni dell’elenco a seguito di nuovi inserimenti o cancellazione di MMG. Le predette comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo PEC dell’Università di Bologna [scriviunibo@pec.unibo.it](mailto:scriviunibo@pec.unibo.it).

L’Università provvederà alla inclusione dei nominativi indicati tra i tutor del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, tramite delibera del Consiglio.

#### **Art. 6 – Compiti dell’Università**

Il rapporto MMG tirocinante è di uno a uno.

L’incarico di tutore-valutatore al singolo MMG, scelto tra quelli inseriti nell’elenco di cui all’art. 6, sarà conferito dall’Università con comunicazione scritta e firmata per accettazione dal MMG.

Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:

- nominativo del tirocinante;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza;
- espressa previsione della gratuità per l’Università dell’attività svolta dal MMG, salvo diversa determinazione normativa;
- impegno alla compilazione del “Libretto di valutazione del tirocinante Tirocinio pratico-valutativo - MEDICO DI MEDICINA GENERALE” richiamato in premessa entro e non oltre termini prestabiliti;
- attestazione che il tirocinante è coperto con assicurazione dall’Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovesse

involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

#### **Art. 7 – Compiti del tirocinante**

Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio sarà subordinato all'assunzione da parte dello studente dell'obbligo di:

- svolgere le attività previste dagli obiettivi formativi del tirocinio, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al tirocinante, al Rettore ed alla Commissione di cui all'art.4.

#### **Art. 8 – Durata**

La presente convenzione ha la durata di cinque anni accademici a decorrere dall'a.a. 2025/2026 e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti, anche mediante scambio di note. Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione, mediante preavviso di tre mesi inviato a mezzo pec. Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantita la conclusione dei tirocini già iniziati.

#### **Art. 9 - Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di

trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi e attività del MMG e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

#### **Art. 10 – Definizione delle controversie**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo, sarà composta in via amichevole e, in caso di insuccesso, sarà competente il foro di Bologna.

#### **Art. 11 – Formalizzazione della convenzione**

Il presente Accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale in un unico originale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i. L'imposta di bollo è a carico dell'Università e dell'Ordine in parti uguali. Al versamento all'erario di detta somma provvede l'Università in modalità virtuale come da Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018. L'Ordine si impegna a corrispondere all'Università, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un importo pari alla metà

dell'imposta complessiva dovuta.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 131 del 26/4/86. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Il Rettore Prof. Giovanni Molari

Per l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Forlì-Cesena

Il Presidente Dott. Michele Gaudio.